



RIASSUNTI PRATICI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

AGGIORNATI ALLA SENT. CORTE COST 35/2017,
ALLA LEGGE ELETTORALE 52/2015 (c.d. *Italicum*)
E ALLA L. 124/2015 (Legge-delega Madia)

sito web: www.corsopratico.webnode.it

E-mail: corsopraticodiritto@gmail.com



INDICE

1. L'ordinamento giuridico e le norme giuridiche
2. Gli elementi costitutivi dello Stato
3. Le forme di Stato
4. Le forme di Governo
5. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione
6. Le caratteristiche fondamentali della Costituzione Italiana
7. Le caratteristiche dell'ordinamento internazionale
8. L'ordinamento dell'Unione Europea
9. Le fonti del diritto e i criteri di risoluzione delle antinomie
10. La Costituzione e le leggi costituzionali
11. Le fonti del diritto internazionale ed europeo
12. Le leggi ordinarie e il procedimento legislativo
13. Gli atti aventi forza di legge
14. Il *referendum* abrogativo
15. I regolamenti
16. Le fonti regionali e degli enti locali
17. La consuetudine
18. L'ordinamento della Repubblica: il corpo elettorale e i sistemi elettorali
19. Il Parlamento
20. La durata delle Camere e le funzioni parlamentari
21. Il Presidente della Repubblica
22. I poteri del Presidente della Repubblica
23. La formazione del Governo e le funzioni
24. Il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri e i Ministri
25. La Pubblica Amministrazione e i principi regolatori
26. L'attività e l'organizzazione amministrativa
27. Il provvedimento e il procedimento amministrativo
28. L'organizzazione centrale e periferica dello Stato
29. Gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico
30. Gli organi di rilievo costituzionale e le autorità indipendenti
31. La magistratura e la funzione giurisdizionale
32. La Corte Costituzionale: le attribuzioni e il sindacato di legittimità costituzionale
33. La Corte Costituzionale: il giudizio in via principale ed incidentale
34. Il regionalismo italiano: la riforma del titolo V della Costituzione
35. Le forme dell'autonomia regionale
36. Gli organi della Regione
37. Le Province, i Comuni e le Città Metropolitane
38. I diritti inviolabili dell'uomo
39. Le libertà



IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Il **procedimento di formazione delle leggi** è disciplinato dall'**art. 70 Cost.** e si realizza mediante alcune fasi essenziali:

- la **fase dell'iniziativa** è una fase preparatoria che si esercita con la **presentazione di un progetto di legge ad una delle Camere**. Sono **titolari** del potere di iniziativa legislativa:
 - il **Governo**, il quale presenta disegni di legge, redatti in articoli, **deliberati** dal Consiglio dei Ministri e **autorizzati** dal Presidente della Repubblica con decreto controfirmato. La Costituzione riserva al Governo il potere di iniziativa nei confronti di alcune leggi, come per esempio quelle di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo;
 - i **parlamentari**, singolarmente o in gruppi, i quali possono presentare una proposta di legge alla Camere cui appartengono, redatta in articoli ed accompagnata da una relazione che ne illustri scopi e le caratteristiche essenziali;
 - il **popolo**, il quale può presentare un progetto di legge, redatto per articoli e accompagnato da una relazione sulle finalità complessive delle singole norme, che deve essere **sottoscritto da almeno 50.000 elettori** iscritti nelle liste per l'elezione della Camera dei deputati;
 - il **Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)**;
 - i **Consigli Regionali**, ai quali è attribuita la facoltà di fare proposte di legge alle Camere.

I progetti di legge devono essere **depositate presso le Presidenze** delle Camere, le quali avvisano i membri della Camere e ne curano la stampa e la distribuzione tra i parlamentari nel minor tempo possibile. In questo modo, il progetto verrà sottoposto alla **verifica dei requisiti formali** richiesti per l'esistenza giuridica dell'atto di iniziativa.

- La **fase istruttoria** comprende tutte le attività mediante le quali l'organo deliberante esamina ed approfondisce il progetto di legge. In particolare, queste attività sono svolte dalle **Commissioni in sede referente**, le quali esaminano e riferiscono sui progetti di legge affidati a ciascuna camera in base alla propria competenza per materia (i quali possono essere eventualmente modificati con l'aggiunta di nuovi articoli o soppressioni) e redigono una **relazione successiva** da presentare poi all'Assemblea. La relazione contiene un **parere non vincolante** della Commissione sul progetto di legge.
- La **fase costitutiva** consente l'**approvazione** del progetto di legge da parte della Camera secondo tre modalità differenti: **procedimento ordinario** (Commissione in sede referente); **procedimento decentrato** (Commissione in sede deliberante); **procedimento misto** (Commissione in sede redigente).
 - Al **procedimento ordinario** partecipa tutta l'Assemblea, **discutendo e votando il progetto di legge** e alla Commissione competente per materia viene assegnata soltanto la **funzione consultiva o referente**, la quale si articola nell'esame della



proposta di legge, nella sua elaborazione e nell'approvazione del testo da sottoporre all'Assemblea, accompagnato da una relazione in cui sono esposti i risultati dell'esame e i vari orientamenti, favorevoli o contrari, all'approvazione definitiva. Questo procedimento è sempre **obbligatorio** per i progetti di legge relativi alla materia costituzionale ed elettorale, alla delegazione legislativa, all'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; all'approvazione di bilanci e consuntivi.

Il procedimento ordinario si articola dunque nelle seguenti **fasi**:

- **esame preparatorio** da parte della Commissione competente per materia;
- **discussione in aula**;
- **votazione dei singoli articoli**;
- **votazione finale della legge**
 - Il **procedimento decentrato** si caratterizza per il fatto che tutte le fasi del procedimento ordinario sono attribuite alla **Commissione permanente competente per materia**, la quale, proprio in quanto ha anche il potere di approvare le leggi, **agisce in sede deliberante**;
 - Il **procedimento misto** rappresenta un procedimento intermedio tra quello ordinario e quello decentrato, in quanto comporta una **collaborazione tra l'Assemblea e le commissioni**. Il procedimento si differenzia tra i due rami del Parlamento:
 - alla **Camera**, l'Assemblea può decidere di deferire alla Commissione il compito di procedere alla formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservandosi l'approvazione singola degli stessi;
 - al **Senato**, spetta al Presidente il compito di assegnare alle Commissioni disegni di legge per il voto sui singoli articoli, riservando all'Assemblea la votazione finale del testo, con sole dichiarazioni di voto.

Il procedimento misto è rivolto ai casi in cui si tratta di **progetti di natura tecnica**.

- La legge deve poi essere **approvata nello stesso testo in entrambe le Camere**: pertanto, lo stesso procedimento descritto deve svolgersi alla Camera e al Senato. Se il testo ritorna modificato alla Camera che lo ha già approvato, il riesame è limitato ai soli articoli emendati.
- La **legge approvata** per divenire efficace deve superare la **fase di integrazione dell'efficacia**:
 - entro un mese dall'approvazione, deve essere **promulgata dal Presidente della Repubblica**: in tal modo essa diviene **esecutoria**. Tuttavia, il Presidente deve previamente svolgere un **controllo di legittimità costituzionale**, il quale è **formale** in quanto riguarda la correttezza della procedura adottata per la formazione della legge, mentre quello **sostanziale** riguarda la verifica dell'assenza di qualsiasi contrasto con la Costituzione;
 - il **Ministro della Giustizia (c.d. Guardasigilli)** è tenuto ad **accertare che l'atto non presenti irregolarità formali**, apponendo un **visto sull'atto**;



RIASSUNTI PRATICI DI IST. DI DIRITTO PUBBLICO



- subito dopo la promulgazione, e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, la legge deve poi essere **portata ufficialmente a conoscenza dei suoi destinatari** mediante la **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**;
- dopo 15 giorni dalla pubblicazione, la **legge entra in vigore** e si presume conosciuta da tutti i destinatari. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, in numero è quello del suo inserimento nella Gazzetta Ufficiale.